



Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11

Seduta del giorno 07/03/2016

Oggetto: ART. 14 L.R. 37/2006 E S.M.I. ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE SOGGETTE A DIRITTI DEMANIALI ESCLUSIVI DI PESCA (DDE) A DIRETTA GESTIONE DELL'ENTE.

L'anno **duemilasedici** il giorno **sette** del mese di **Marzo** alle ore **14.30**, in Cuneo nella sala consiliare, convocato nelle forme di legge, a seguito di invito diramato dal Presidente della Provincia di Cuneo, si è riunito, in sessione Straordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio provinciale nelle persone dei signori:

N°	Componenti	Presente
1	BORGNA FEDERICO	X
2	AMBROGIO CLAUDIO	A
3	BERNARDI MAURO	X
4	COLOMBERO ROBERTO	X
5	LERDA GIORGIO	A
6	MANAVELLA FLAVIO	X
7	MOLINARI ANNAMARIA	X
8	PEROSINO MARCO	X
9	PULITANÒ ROCCO	X
10	RINAUDO MILVA	X
11	SIBILLE BRUNA	X
12	TOSO ADA	X
		Tot. 10

Presiede la seduta il Presidente **Federico BORGNA**.

Assiste il Segretario Generale **Matrona STELLATO**

Il Presidente constatata la regolare costituzione, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

LETTA la proposta di deliberazione, di cui qui si riportano integralmente le premesse:

Visto l'art. 14 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 e s.m.i., il quale reca la disciplina per la gestione dei diritti esclusivi di pesca da parte delle Amministrazioni Provinciali;

Vista la D.G.P. n. 58 del 24.02.2009 con la quale, in esecuzione del predetto art. 14 L.r. n. 37/2006, si individuavano i tratti delle acque provinciali, soggette a diritti demaniali esclusivi di pesca (DDE), gestiti direttamente dall'Ente e si dettava la relativa regolamentazione;

Visto il DPGR n. 1/R del 10 gennaio 2012 recante il regolamento di esecuzione della predetta L.r. n. 37/2006 e s.m.i.;

Visto il Piano Ittico approvato dalla Regione Piemonte (P.I.R.), con Deliberazione del Consiglio Regionale 29 settembre 2015, n. 101-33331;

Considerata la necessità di provvedere al periodico aggiornamento del regolamento provinciale a suo tempo emanato per l'esercizio della pesca nelle acque soggette a diritti demaniali esclusivi di pesca (DDE), gestite direttamente dall'Ente, anche in considerazione delle sopravvenute necessità di integrazione e modificazione dei corsi d'acqua in esso ricompresi, nonché delle tecniche di pesca ivi esercitande;

Viste le proprie, precedenti deliberazioni n. 866 del 02.12.2004 e n. 31 del 26.01.2006, recanti l'approvazione e la parziale modificazione del regolamento provinciale per l'esercizio della pesca nelle acque soggette a diritti demaniali esclusivi di pesca (DDE), gestite direttamente dall'Ente;

Vista la bozza di Regolamento, redatta dagli Uffici del Settore Tutela Flora e Fauna provinciale, composta di n. 8 articoli che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, il presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, sostituirà la D.G.P. n. 58 del 24.02.2009;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere all'adozione del presente atto, in forza delle sopravvenute necessità tecnico-operative di modificazione/integrazione del regolamento in parola;

Acquisito il favorevole parere del Dirigente del Settore Politiche Agricole – Tutela Flora e Fauna, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

UDITO il Presidente che cede la parola al consigliere Colombero per l'illustrazione del punto in esame e nessun altro consigliere avendo chiesto di intervenire;

Il Presidente invita alla votazione;

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare l'allegato Regolamento provinciale per la disciplina e l'esercizio della pesca nelle acque soggette a diritti demaniali esclusivi di pesca (DDE), gestite direttamente dall'Ente, il quale si compone di n. 8 articoli e viene allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che è abrogato il Regolamento approvato con la D.G.P. n. 58 del 24.02.2009;
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese per l'Ente.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Constatata l'urgenza,
con separata votazione all'unanimità,

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per effetto dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE A DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (art. 100 D.P.R. n. 616/77 ed art. 14 L.r. 37/06)

Articolo 1

L'esercizio della pesca nelle acque soggette a diritti demaniali esclusivi di pesca (di seguito "DDE") gestite direttamente dalla Provincia è disciplinato dalla vigente normativa statale e regionale nonché dal presente Regolamento.

I seguenti tratti di corsi d'acqua sono oggetto di DDE gestiti direttamente dalla Provincia:

Fiume Po Dalla confluenza del Torrente Pellice a valle sino al confine con il comune di Carmagnola (provincia di Torino) per i tratti scorrenti nei comuni di Faule, Polonghera e Casalgrasso - (acqua classificata Secondaria ciprinicola)

Fiume Stura. *Dal confine del Comune di Centallo a valle fino al traliccio dell'alta tensione in Comune di S. Albano* - (acqua classificata Secondaria Ciprinicola)

Fiume Stura. *Dal confine del Comune di Centallo a valle fino al traliccio dell'alta tensione in Comune di S. Albano* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

Fiume Stura. *Dal ponte S.S. 28 Fossano-Mondovi a valle fino al ponte del raccordo autostradale che collega l'abitato del Comune di Fossano all'autostrada TO-SV* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

Fiume Tanaro. *Dalla linea divisoria tra i Comuni di Novello e Narzole a valle sino alla confluenza del F. Stura nel Tanaro* - (acqua classificata Secondaria Ciprinicola)

Fiume Tanaro. *Dallo sbocco del T. Corsaglia a valle fino al confine comunale Bastia Mondovi, Cigliè e Niella Tanaro* - (acqua classificata Secondaria Ciprinicola)

Fiume Tanaro. *Dal Ponte SS 28 nel concentrico di Ceva a valle nei comuni di Ceva e Lesegno* - (acqua classificata Secondaria Ciprinicola)

Fiume Tanaro. *Dalla chiusa della Bealera del Mussotto alla confluenza del torrente Seno d'Elvio nel Tanaro* - (acqua classificata Principale Ciprinicola)

Fiume Tanaro. *Dal confine comunale con Nucetto a valle sino al ponte SS 28 nel concentrico di Ceva* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

Fiume Tanaro. *Dalla confluenza dello Stura nel Tanaro alla chiusa della bealera Mussotto* - (acqua classificata Principale Ciprinicola)

T. Varaita. *Dal lago Blu a valle sino alla frazione Chianale* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

T. Varaita. *Dalla diga di Sampeyre a valle sino al ponte di Rore, inizio della zona "No kill" sottostante* (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

T. Varaita. *Dal ponte sulla S.P.8 della Valle Varaita a Frassino, che segna il confine con la zona "No kill" soprastante, a valle sino al ponte di Valcurta (bivio per Valmala sulla s.p. della V. Varaita)* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

Laghi Bleu Nero e Bes. *Tratto in Comune di Pontechianale, Laghi Blu, Nero e Bes* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

Torrente Bovina. *Tratto scorrente nel Comune di Ceva* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

Torrente Branzola. *Tratto scorrente nel Comune di Mondovi* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

Torrente Corsaglia. *Tratto scorrente nel Comune di Lesegno* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

Torrente Ellero. *Dalla confluenza del T. Lurisia sino alla ex diga Borgato nel Comune di Mondovi* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

Torrente Mongia. *Tratto scorrente nel Comune di Lesegno* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

Torrente Pesio. *Dal ponte ferrovia Cuneo-Mondovi al ponte strada Fraz. Crava (Morozzo) - Rocca de' Baldi* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

Torrente Pogliola. *Dallo sbocco del canale di scarico di Molino Pogliola a valle fino alla confluenza con il Pesio* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

Rio Grosso. *Tratto scorrente nel Comune di Peveragno* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

Rio Pajetta. *Tratto scorrente nel Comune di Peveragno* - (acqua classificata Secondaria Salmonicola)

Articolo 2

Per poter esercitare la pesca nelle acque di cui sopra, il pescatore, oltre ad essere munito di regolare licenza di pesca o del permesso temporaneo giornaliero, deve dimostrare di aver provveduto al versamento per l'anno in corso a favore della Provincia di Cuneo, di uno dei seguenti tributi:

A. Euro 12,00 sul c.c.p. n. 14641120, intestato a: "Provincia di Cuneo - Caccia e Pesca - Servizio Tesoreria - C.so Nizza 21 - 1200 CUNEO" (causale: "Acque a gestione diretta provinciale"), per la pesca in tutti i tratti soggetti a diritti demaniali esclusivi di pesca ad eccezione dei tratti "a Regolamentazione speciale" di cui all'Articolo 4;

B. Euro 15,00 sul c.c.p. n. 14641120, intestato a: "Provincia di Cuneo - Caccia e Pesca - Servizio Tesoreria - C.so Nizza 21 - 1200 CUNEO" (causale: "Acque a gestione diretta provinciale"), per la pesca in tutti i tratti soggetti a diritti demaniali esclusivi di pesca compresi i tratti a "Regolamentazione Speciale" di cui all'Articolo 4, qualora istituiti.

Tutti i versamenti hanno validità per l'anno solare nel quale sono stati effettuati e scadono il 31 dicembre di ogni anno.

Al fine di facilitare tali versamenti la Provincia provvederà a far prestampare ed a distribuire un congruo numero di tali bollettini di versamento.

Articolo 3

Nel bilancio provinciale saranno previsti i necessari stanziamenti per una corretta gestione ed un efficace ripopolamento delle acque DDE gestite direttamente dalla Provincia.

Articolo 4

Nelle acque DDE, con deliberazione della Giunta Provinciale potranno essere istituite zone di ripopolamento e zone di frega, con conseguente divieto di pesca.

Per particolari esigenze relative al mantenimento o all'incremento del patrimonio ittico e fatte salve le disposizioni di legge, la Giunta Provinciale potrà vietare totalmente o parzialmente la pesca o regolamentarla in altre forme, in relazione a determinate specie e/o tratti (tratti a "Regolamentazione speciale").

Articolo 5

In tutte le acque DDE in gestione diretta, non soggette a regolamentazione speciale (cfr Articoli 4 e 6), oltre a quanto già previsto dalla normativa regionale, valgono le seguenti disposizioni.

Nei corsi d'acqua, ricompresi nelle acque Principali e Secondarie Ciprinicole, la pesca è consentita tutto l'anno.

Nei corsi d'acqua, ricompresi nelle acque Secondarie Salmonicole di particolare pregio, la pesca è consentita dall'alba dell'ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre salvo provvedimenti speciali di tutela della fauna ittica.

La pesca nei laghi montani situati nel comune di Pontechianale è consentita tutti i giorni dall'alba della prima domenica di giugno al tramonto della prima domenica di ottobre semprechè questi non risultino coperti per la maggior parte di ghiaccio, caso in cui la pesca è comunque vietata.

In tutte le acque DDE gestite direttamente dalla Provincia la pesca è sempre vietata nei giorni di Martedì e Mercoledì non festivi, fatta eccezione per le acque a "Regolamentazione Speciale" e nei laghi alpini, in cui la pesca è consentita tutti i giorni della settimana. E' fatta eccezione per gare e raduni di pesca autorizzati dalla Provincia in determinati tratti e per le quali verranno dettate disposizioni particolari.

Nelle acque secondarie salmonicole, considerate di particolare pregio, è vietato: l'uso della larva di mosca carnaria e di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle uova di pesce, delle interiora di animali, del sangue comunque preparato o diluito e ogni forma di pasturazione.

In tutti i tratti:

- a) è ammesso l'uso di una sola canna per pescatore, con o senza mulinello, con lenza armata con un massimo di:
 - 1) un amo con esche naturali;
 - 2) quattro mosche artificiali;
 - 3) un cucchiaino o pesce artificiale;
- b) è vietato l'uso della bilancia;
- c) la pesca al Temolo ed all'Anguilla è vietata;
- d) la pesca alla Carpa ed alle specie alloctone è consentita nelle acque principali e secondarie ciprinicole anche nelle ore notturne purchè il pescatore utilizzi una sola canna, non usi fonti luminose dirette ad attrarre il pesce ed utilizzi quale esca il mais o altra esca vegetale.

Nei tratti classificati Acque Secondarie salmonicole è vietato il sistema di pesca con l'uso di esche artificiali con zavorra affondante terminale radente il fondo.

Per ogni giornata di pesca ogni pescatore potrà catturare non più di 8 capi di salmonidi di qualsiasi specie tra cui non più di tre trote marmorate. Il pesce pescato di tutte le specie, ad eccezione di quelle alloctone di cui all'allegato C del Regolamento regionale 1/R/12, non potrà superare il peso di 5 kg. Dal peso del pescato viene detratto il pesce più pesante.

Articolo 6

Nelle acque a "Regolamentazione Speciale" possono essere previsti, in via esclusiva per ciascun tratto individuato ai sensi dell'articolo 4, i seguenti metodi, mezzi e limitazioni:

A. Zona a Mosca No Kill: in tale zona la pesca può essere effettuata esclusivamente con mosca artificiale (sistema Inglese e Valsesiano) con rilascio immediato di tutto il pescato. La lenza dovrà essere munita di una sola mosca artificiale montata su amo privo di ardiglione (o con lo stesso adeguatamente schiacciato prima dell'utilizzo). Per il recupero del pescato è ammesso l'uso del guadino, evitando comunque il sollevamento del pesce dall'acqua ed il contatto prolungato con le mani. L'entrata in acqua va di volta in volta valutata dall'interessato, riportandola all'ambiente in cui ci si trova ed al rispetto degli altri utenti della zona di pesca.

Le zone istituite quali zone di pesca "No kill" sono le seguenti:

- 1) T. Varaita, dal ponte della S.P. n. 8 della Valle Varaita (nuova variante) in fraz. Rore di Sampeyre al ponte immediatamente a valle dell'abitato di Frassinò.
- 2) F. Stura. In comune di Moiola dal ponte di San Membotto a valle sino al confine comunale di Gaiola.
- 3) F. Tanaro in comune di Gressio dalla confluenza del Torrente Piangranone a valle sino al confine comunale con Priola.

Esclusivamente nella zona istituita sul Fiume Tanaro è consentita altresì la pesca a spinning con canna da lancio armata di esca singola o mulinello con l'utilizzo di esche artificiali quali cucchiaino rotante, minnow ed ondulante. Tali esche artificiali dovranno obbligatoriamente essere munite di ami singoli senza ardiglione o ardiglione schiacciato. Sono vietate le esche siliconiche.

B. Zona Trofeo: in tale zona la pesca può essere effettuata esclusivamente con esche artificiali (mosca finta, cucchiaino rotante o ondulante, rapala e simili) comunque dotate di amo singolo senza ardiglione (o con lo stesso adeguatamente schiacciato prima dell'utilizzo). E' consentito trattenere un solo capo per uscita, avente la misura minima di 35cm.

L'accesso alle precedenti zone è comunque consentito ai soli pescatori in possesso di ricevuta del versamento di cui all'articolo 2 p.to B. I medesimi, durante l'esercizio della pesca nei tratti a "Regolamentazione Speciale", non potranno avere con sé mezzi di pesca non consentiti dal presente articolo.

Articolo 7

La sorveglianza sul rispetto del presente regolamento è affidata alle Guardie Provinciali, al Corpo Forestale dello Stato, agli agenti della Forza Pubblica, alle Guardie giurate volontarie di cui al R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604, art. 31, nonché L.r. 37/06 art. 22.

Articolo 8

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 26 della L.R. 37/06.